

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. CCXXXVI

n. 1

DECISIONE

(UE, EURATOM) 2018/994 DEL CONSIGLIO, DEL 13 LUGLIO 2018, CHE MODIFICA L'ATTO RELATIVO ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO A SUFFRAGIO UNIVERSALE DIRETTO, ALLEGATO ALLA DECISIONE 76/787/CECA, CEE, EURATOM DEL CONSIGLIO, DEL 20 SETTEMBRE 1976

(Articolo 11, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta

(FRACCARO)

Comunicata alla Presidenza il 29 ottobre 2018



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

GABI - Ufficio legislativo

Capo dell'ufficio legislativo



MAE01820342018-10-16

Protocollo	MAE01820342018-10-16
Data	16 OTTOBRE 2018
Classifica	NON CLASSIFICATO
Posizione	G/PE
Tipo Elettera	STANDARD

DRP-0004036-A-17/10/2018

Per PCM RAPPORTI CON IL PARLAMENTO UL
LARGO CHIGI 19
00185 ROMA RM
IT

e p.c. SEGR - UNITA' DI COORDINAMENTO

PCM DAGL
PIAZZA COLONNA SNC
00187 ROMA RM
IT

MIN. DELL'INTERNO UL
VIA AGOSTINO DE PRETIS 1
00184 ROMA RM
IT

GABI - UFFICIO RAPPORTI CON IL
PARLAMENTO

GABI - GABINETTO DEL MINISTRO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
EUROPEE
LARGO CHIGI 19
00186 ROMA RM
IT

DGUE - D.G. UNIONE EUROPEA

DGIT - D.G. ITALIANI ALL'ESTERO E LE
POLITICHE MIGRATORIE

Mezzi	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE - ALTRO
Trasmissivi	MIN. DELL'INTERNO UL - ALTRO PCM DAGL - ALTRO PCM RAPPORTI CON IL PARLAMENTO UL - ALTRO


Oggetto	ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO. DECISIONE (UE, EURATOM) 2018/994 DEL CONSIGLIO DEL 13 LUGLIO 2018
----------------	---

Riferimento

Testo	Si invia, per la trasmissione alle Camere conformemente all'articolo 11, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la decisione (UE, Euratom) 2018/994 del
-------	---

Consiglio del 13 luglio 2018, che, ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 1, del TFUE, modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976. L'adempimento delle procedure interne negli Stati membri è necessario per l'entrata in vigore della decisione.

La decisione 2018/994 non necessita di interventi normativi di adeguamento dell'ordinamento italiano, come da nota allegata del Ministero dell'interno, che questa amministrazione condivide.



CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

STEFANO.SOLIMAN

Allegati

decisione_994_del_2018.pdf

tabella_corr_file_unico.pdf

169958_12290_del_1_ott_2018_interno.pdf

I

(Atti legislativi)

DECISIONI

DECISIONE (UE, Euratom) 2018/994 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2018

che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976

II. CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

vista la proposta del Parlamento europeo,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) L'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto ⁽²⁾ («atto elettorale»), allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio ⁽³⁾, è entrato in vigore il 1° luglio 1978 ed è stato successivamente modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom ⁽⁴⁾.
- (2) Si rendono necessarie varie modifiche all'atto elettorale.
- (3) In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona in data 1° dicembre 2009, il Consiglio deve stabilire, secondo una procedura legislativa speciale, le disposizioni necessarie per l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto.
- (4) La trasparenza del processo elettorale e l'accesso a informazioni affidabili sono importanti per innalzare il livello di coscienza politica europea e per assicurare una solida affluenza alle urne ed è auspicabile che i cittadini dell'Unione siano informati con largo anticipo rispetto alle elezioni del Parlamento europeo sui candidati che si presentano a tali elezioni e sull'affiliazione di partiti politici nazionali a un partito politico europeo.
- (5) Al fine di incoraggiare la partecipazione degli elettori alle elezioni del Parlamento europeo e di sfruttare appieno le possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico, gli Stati membri potrebbero prevedere, tra l'altro, la possibilità del voto anticipato, per corrispondenza, elettronico e via Internet garantendo nel contempo, in particolare, l'affidabilità dei risultati, la segretezza del voto e la protezione dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione applicabile.
- (6) I cittadini dell'Unione hanno il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione, in particolare votando o candidandosi alle elezioni del Parlamento europeo.

⁽¹⁾ Approvazione del 4 luglio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GUL 278 dell'8.10.1976, pag. 5.

⁽³⁾ Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (GUL 278 dell'8.10.1976, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).

- (7) Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare le misure necessarie per permettere ai propri cittadini residenti in paesi terzi di votare alle elezioni del Parlamento europeo,
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'atto elettorale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'atto elettorale è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1. In ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti come rappresentanti dei cittadini dell'Unione con sistema proporzionale, a scrutinio di lista o con voto singolo trasferibile.
2. Gli Stati membri possono consentire lo scrutinio di lista con voto di preferenza secondo le modalità da essi stabilite.
3. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto, libero e segreto.»;

- 2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. Gli Stati membri possono prevedere una soglia minima per l'attribuzione dei seggi. A livello nazionale, tale soglia non può essere superiore al 5 % dei voti validamente espressi.
2. Gli Stati membri in cui si utilizza lo scrutinio di lista prevedono una soglia minima per l'attribuzione dei seggi per le circoscrizioni elettorali che comprendono più di 35 seggi. Tale soglia non è inferiore al 2 % né superiore al 5 % dei voti validamente espressi nella circoscrizione di cui trattasi, anche nel caso di uno Stato membro con collegio unico nazionale.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 2 al più tardi per le elezioni del Parlamento europeo successive alle prime elezioni che si tengono dopo l'entrata in vigore della decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio (*).

(*) Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del 20 settembre 1976 (GU L 178 del 16.7.2018, pag. 1).»;

- 3) sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 3 bis

Qualora le disposizioni nazionali prevedano un termine per la presentazione delle candidature per l'elezione al Parlamento europeo, tale termine è di almeno tre settimane prima della data fissata dallo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, per tenere le elezioni del Parlamento europeo.

Articolo 3 ter

Gli Stati membri possono consentire l'apposizione, sulle schede elettorali, del nome o del logo del partito politico europeo al quale è affiliato il partito politico nazionale o il singolo candidato.»;

- 4) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 4 bis

Gli Stati membri possono prevedere la possibilità del voto anticipato, per corrispondenza, elettronico e via Internet per le elezioni del Parlamento europeo. In tal caso, adottano misure adeguate per garantire, in particolare, l'affidabilità dei risultati, la segretezza del voto e la protezione dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione applicabile.»;

- 5) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo ciascun elettore può votare una sola volta.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il doppio voto alle elezioni del Parlamento europeo sia oggetto di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.»;

6) sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 9 bis

Conformemente alle rispettive procedure elettorali nazionali, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per permettere ai propri cittadini residenti in paesi terzi di votare alle elezioni del Parlamento europeo.

Articolo 9 ter

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità di contatto responsabile dello scambio di dati concernenti gli elettori e i candidati con le sue omologhe degli altri Stati membri.

2. Fatte salve le disposizioni nazionali relative all'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali e alla presentazione delle candidature, l'autorità di cui al paragrafo 1 comincia a trasmettere alle sue omologhe, conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati personali, al più tardi sei settimane prima del giorno iniziale del periodo elettorale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, i dati indicati nella direttiva 93/109/CE del Consiglio (*) riguardo ai cittadini dell'Unione che sono stati iscritti nelle liste elettorali o che si candidano in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

(*) Direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34).»

Articolo 2

1. La presente decisione è soggetta all'approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Gli Stati membri notificano al segretariato generale del Consiglio l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

2. La presente decisione entra in vigore il primo giorno dopo la ricezione dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1 (1).

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER

(1) La data di entrata in vigore della decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Testo normativa italiana	Testo eurounitario
<p>Legge 24 gennaio 1979, n. 18 "Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";</p> <p>D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati"</p> <p>D.L. 24 giugno 1994, n. 408 "Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo".</p> <p>D.P.R. N. 223 20 marzo 1967 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali".</p>	<p>ATTO relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio 20 settembre 1976, n. 76/787/CECA/CEE/EURATOM, come sarà modificato dalla decisione 2018/994</p>
<p>legge n. 18/79, art. 1 I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dai successivi articoli 21 e 22.</p> <p>legge n. 18/79, art. 14 L'elettore può esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza. Una sola preferenza può essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'articolo 12.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p>1. In ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti come rappresentanti dei cittadini dell'Unione con sistema proporzionale, a scrutinio di lista o con voto singolo trasferibile.</p> <p>2. Gli Stati membri possono consentire lo scrutinio di lista con voto di preferenza secondo le modalità da essi stabilite.</p> <p>3. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto, libero e segreto.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p>In funzione delle loro specificità nazionali, gli Stati membri possono costituire circoscrizioni elettorali per le elezioni al Parlamento europeo o prevedere altre suddivisioni elettorali, senza pregiudicare complessivamente il carattere proporzionale del voto.</p>
<p>legge n. 18/79, art. 21, commi 1, 1 bis.¹</p> <p>L'ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p>1. Gli Stati membri possono prevedere una soglia minima per l'attribuzione dei seggi. A livello nazionale, tale soglia non può essere superiore al 5 % dei voti validamente</p>

¹ Non abbiamo circoscrizioni che comprendono più di 35 seggi, come risulta dal DPR 17 marzo 2014 di convocazione delle precedenti europee, predisposto sulla base dell'ultimo censimento

<p>circoscrizionali di cui al n. 2) del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo ereda, da uno o più esperti scelti dal presidente:</p> <p>1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno e, per le circoscrizioni nelle quali sono stati costituiti, a norma dell'articolo 12, gruppi di liste, dei voti riportati dal gruppo nel quale è collegata la lista del partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno;</p> <p>1-bis individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi.</p>	<p><i>espressi.</i></p> <p>2. Gli Stati membri in cui si utilizza lo scrutinio di lista prevedono una soglia minima per l'attribuzione dei seggi per le circoscrizioni elettorali che comprendono più di 35 seggi. Tale soglia non è inferiore al 2 % né superiore al 5 % dei voti validamente espressi nella circoscrizione di cui trattasi, anche nel caso di uno Stato membro con collegio unico nazionale.</p> <p>3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 2 al più tardi per le elezioni del Parlamento europeo successive alle prime elezioni che si tengono dopo l'entrata in vigore della decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio.</p>
<p>legge 18/79 articolo 12, comma 1</p> <p>Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3 bis</p> <p>Qualora le disposizioni nazionali prevedano un termine per la presentazione delle candidature per l'elezione al Parlamento europeo, tale termine è di almeno tre settimane prima della data fissata dallo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, per tenere le elezioni del Parlamento europeo.</p>
<p>D.P.R. 361/57, articolo 14 (e seguenti²)</p> <p>I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato nonche', ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3 ter</p> <p>Gli Stati membri possono consentire l'apposizione, sulle schede elettorali, del nome o del logo del partito politico europeo al quale è affiliato il partito politico nazionale o il singolo candidato.</p>

² Tali norme non vietano e, quindi, consentono l'apposizione all'interno del contrassegno di lista del nome o del logo del partito europeo di affiliazione.

elementi minimi di trasparenza:

- 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarita' del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato;
- 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonche' le relative attribuzioni.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

Non e' ammessa la presentazione di contrassegni, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti.

Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilita', congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonche' le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalita' politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.

Non e' ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

Non e' ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.

Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro può fissare un massimale per le spese dei candidati relative alla campagna elettorale.

Decreto Legge n. 408/94, convertito in legge n. 483/94³, art. 3 (e seguenti).

1. Gli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione, che non intendano avvalersi della facoltà di esercitarvi il diritto di voto e che siano iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 4, possono votare per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.

2. Tali sezioni elettorali dovranno essere istituite presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione.

Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali dovrà cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.

3. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e che si trovino nel territorio dei Paesi membri dell'Unione per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi

conviventi. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente al consolato competente, entro l'ottantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio dell'Unione a norma dell'articolo 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1979, apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltro al Ministero dell'interno.

4. Il periodo di votazione fissato dal Consiglio dell'Unione ed il termine indicati al comma 3 sono pubblicati a cura del Ministero dell'interno nella Gazzetta Ufficiale e vengono portati a conoscenza

degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi dell'Unione con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

5. Nella domanda devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del

Articolo 4 bis

Gli Stati membri possono prevedere la possibilità del voto anticipato, per corrispondenza, elettronico e via Internet per le elezioni del Parlamento europeo. In tal caso, adottano misure adeguate per garantire, in particolare, l'affidabilità dei risultati, la segretezza del voto e la protezione dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione applicabile.

³Voto "anticipato" nei seggi istituiti nel territorio degli altri Stati dell'Unione europea per gli Italiani ivi residenti.

<p>richiedente, nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere attestati dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale l'elettore svolge la sua attività di studio e confermati ad opera del consolato.</p> <p>6. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al comma 3, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste è iscritto.</p> <p>7. Le norme del presente articolo non si applicano, mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui all'articolo 29 della citata legge n. 18 del 1979, come modificato dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, agli elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, ai quali viene inviata la cartolina-avviso di cui all'articolo 50 della medesima legge.</p>	
	<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p>1. Il periodo quinquennale per cui sono eletti i membri del Parlamento europeo inizia con l'apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione. Esso può essere prolungato o abbreviato in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma.</p> <p>2. Il mandato di ogni membro del Parlamento europeo inizia e scade contemporaneamente al periodo di cui al paragrafo 1.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>1. I membri del Parlamento europeo votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo.</p> <p>2. I membri del Parlamento europeo beneficiano dei privilegi e delle immunità loro applicabili in virtù del protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — membro del governo di uno Stato membro; — membro della Commissione delle Comunità europee; — giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado

	<ul style="list-style-type: none"> — membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea; — membro della Corte dei conti delle Comunità europee; — mediatore delle Comunità europee; — membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica; — membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa; — membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti; — funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea. <p>2. A partire dall'elezione del Parlamento europeo del 2004, la carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di membro del parlamento nazionale. In deroga a tale norma e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i membri del Parlamento nazionale irlandese eletti al Parlamento europeo in una votazione successiva possono esercitare il doppio mandato fino alle elezioni successive del Parlamento nazionale irlandese, occasione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo, — i membri del Parlamento nazionale del Regno Unito che sono anche membri del Parlamento europeo nel periodo quinquennale che precede le elezioni del Parlamento europeo del 2004 possono esercitare il doppio mandato fino alle elezioni del 2009 per il Parlamento europeo, occasione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo. <p>3. Ogni Stato membro può inoltre estendere le incompatibilità applicabili sul piano nazionale, alle condizioni di cui all' articolo 7.</p> <p>4. I membri del Parlamento europeo ai quali, nel corso del periodo quinquennale di cui all'articolo 3, sono applicabili i paragrafi 1, 2 e</p>
--	--

	3, sono sostituiti conformemente all'articolo 12.
	<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p>Fatte salve le disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali. Tali disposizioni nazionali, che possono eventualmente tener conto delle particolarità negli Stati membri non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto.</p>
<p>Legge 18/79, art. 49 Chi, in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei membri spettanti all'Italia e per l'elezione dei membri spettanti ad altro Paese membro della Comunita' e' punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da L. 100.000 a L. 500.000.</p> <p>D.P.R. 361/57, art. 103, comma 3 1. Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi da' il voto in piu' sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>1. Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo ciascun elettore può votare una sola volta.</p> <p>2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il doppio voto alle elezioni del Parlamento europeo sia oggetto di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.</p>
<p>D.P.R. n. 223/67⁴, art. 4 Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nell'anagrafe della popolazione residente nel comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero AIRE. Le norme di cui al primo comma si applicano anche ai cittadini che sono iscritti all'ufficio anagrafe del comune di Roma, a norma dell'articolo 5 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 bis</p> <p>Conformemente alle rispettive procedure elettorali nazionali, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per permettere ai propri cittadini residenti in paesi terzi di votare alle elezioni del Parlamento europeo.</p>

⁴ Iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali di tutti gli aventi diritto al voto, indipendentemente dallo Stato di residenza.

<p>Decreto Legge n. 408/94 e successive modifiche, art. 2, comma 9-ter.⁵ Art. 2, co. 9 ter 9-ter. Con decreto del Ministro dell'interno e' designato un referente incaricato di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 9-bis. Il nominativo del referente e le modifiche che lo riguardano sono comunicati alla Commissione europea ai fini della tenuta dell'elenco dei referenti degli Stati membri.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 ter</p> <p>1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità di contatto responsabile dello scambio di dati concernenti gli elettori e i candidati con le sue omologhe degli altri Stati membri.</p> <p>2. Fatte salve le disposizioni nazionali relative all'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali e alla presentazione delle candidature, l'autorità di cui al paragrafo 1 comincia a trasmettere alle sue omologhe, conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati personali, al più tardi sei settimane prima del giorno iniziale del periodo elettorale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, i dati indicati nella direttiva 93/109/CE del Consiglio (*) riguardo ai cittadini dell'Unione che sono stati iscritti nelle liste elettorali o che si candidano in uno Stato membro di cui non sono cittadini.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p>1. L'elezione per il Parlamento europeo ha luogo alla data e alle ore fissate da ciascuno Stato membro; tale data deve cadere per tutti gli Stati membri entro uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva.</p> <p>2. Uno Stato membro può rendere noti i risultati della votazione in modo ufficiale solo dopo la chiusura dei seggi nello Stato membro in cui gli elettori votano per ultimi nel periodo di cui al paragrafo 1.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p>1. Il periodo elettorale è precisato, per la prima elezione, dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.</p> <p>2. Le elezioni successive hanno luogo nello stesso periodo dell'ultimo anno del periodo quinquennale di cui all'articolo 3. Qualora si riveli impossibile tenere le elezioni nella Comunità nel corso di detto periodo, il Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, fissa, almeno un anno prima della fine del periodo</p>

⁵ Il "referente" ivi previsto si occuperà con gli omologhi degli altri Stati membri dello scambio dei dati sia dei candidati, sia degli elettori.

	<p>quinquennale di cui all'articolo 3, un altro periodo elettorale che, al massimo, può essere anteriore di due mesi al periodo di cui al comma precedente.</p> <p>3. Fatti salvi l'articolo 139 del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 109 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il Parlamento europeo si riunisce di diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo elettorale.</p> <p>4. Il Parlamento europeo uscente decade al momento della prima sessione del nuovo Parlamento europeo.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p>Il Parlamento europeo verifica i poteri dei rappresentanti. A tal fine esso prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p>1. Un seggio si rende vacante quando il mandato di un membro del Parlamento europeo scade in caso di dimissioni o di decesso e di decadenza del mandato.</p> <p>2. Fatte salve le altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 3, per la restante durata di detto periodo.</p> <p>3. Quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del Parlamento europeo, il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informano il Parlamento europeo.</p> <p>4. Quando un seggio si rende vacante per dimissioni o decesso, il Presidente del Parlamento europeo ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro interessato.</p>

	<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p>Qualora risultino necessarie misure per l'applicazione del presente atto il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta dell'Assemblea e previa consultazione della Commissione, adotta tali misure, dopo avere cercato un accordo con l'Assemblea nell'ambito di una commissione di concertazione che riunisca il Consiglio e i rappresentanti dell'Assemblea.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p>Il presente atto è redatto nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede. Gli allegati II e III formano parte integrante del presente atto.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>Le disposizioni del presente atto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica prevista dalla decisione.</p>

il testo in grassetto corsivo riporta le modifiche che saranno introdotte dalla decisione (UE, Euratom) n. 2018/994 del Consiglio del 13 luglio 2018



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
 DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA DECISIONE (UE, EURATOM) 2018/994 E LA NORMATIVA VIGENTE

DECISIONE 2018/994	NORMATIVA VIGENTE
Articolo 1, n. 1)	Articoli 1 e 14 della legge n. 18/79
Articolo 1, n. 2)	Articolo 21, comma 1, n. 1-bis) della legge n. 18/79 (Non abbiamo circoscrizioni che comprendono più di 35 seggi, come risulta dal DPR 17 marzo 2014 di convocazione delle precedenti europee, predisposto sulla base dell'ultimo censimento)
Articolo 1, n. 3), cpv. "Articolo 3 bis"	Articolo 12, comma 1, legge n. 18/79
Articolo 1, n. 3), cpv. "Articolo 3 ter"	Articoli 14 e segg. del DPR n. 361/57 (Tali norme non vietano e, quindi, consentono l'apposizione all'interno del contrassegno di lista del nome o del logo del partito europeo di affiliazione)
Articolo 1, n. 4)	Articoli 3 e segg. del decreto-legge n. 408/94, convertito dalla legge n. 483/94 (Voto "anticipato", nei seggi istituiti nel territorio degli altri Stati dell'Unione europea, per gli italiani (ivi residenti)
Articolo 1, n. 5)	Articolo 49 della legge n. 18/79 e articolo 103, terzo comma, del DPR n. 361/57



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Articolo 1, n. 6), cpv. "Articolo 9-bis"	Articolo 4 del DPR n. 223/67 (Iscrizione di ufficio nelle liste elettorali di tutti gli aventi diritto al voto, indipendentemente dallo Stato di residenza)
Articolo 1, n. 6), cpv. "Articolo 9-ter"	Articolo 2, comma 9-ter, del decreto legge n. 408/94, convertito dalla legge n. 483/94, come integrato dall'art. 1, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11 (Il "referente" ivi previsto si occuperà, con gli omologhi degli altri Stati membri, dello scambio dei dati sia dei candidati, sia degli elettori)



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 5004/A2015-003292/Uff. IX

Roma, data del protocollo

All. 2

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi

AL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI
- Gabinetto – Ufficio Legislativo

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- Ufficio Legislativo
(rif. nota n. MAE 0140257 del 7 agosto 2018)

R O M A

E p.c.

AL GABINETTO DEL MINISTRO

S E D E

OGGETTO: Decisione (UE, EURATOM) 2018/994 del Consiglio del 13 luglio 2018 e Decisione (UE, EURATOM) 2018/937 del Consiglio del 28 giugno 2018 relative alle procedure di elezione e alla composizione del Parlamento europeo.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con la nota sopra richiamata, ha segnalato la pubblicazione nella G.U. dell'Unione europea delle decisioni indicate in oggetto, relative all'elezione del Parlamento europeo, al fine di conoscere le valutazioni di questa Amministrazione circa la necessità di un adeguamento dell'ordinamento interno alla legislazione eurounitaria.

Premesso che la base giuridica per la riforma della legge elettorale dell'UE è sancita dall'articolo 223 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), paragrafi 1 e 2, di seguito le principali modifiche apportate all'Atto elettorale dalla Decisione 2018/994, di natura sia prescrittiva che discrezionale:

- oltre alla possibilità, già prevista nell'Atto elettorale, di stabilire una soglia minima non superiore al 5% per l'attribuzione dei seggi, è introdotta una soglia minima obbligatoria fra il 2 % e il 5 % per le circoscrizioni (compresi Stati membri a circoscrizione unica) con più di 35 seggi (art. 3, par. 2);



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

- allo scopo di assicurare un solido accesso alle urne e la trasparenza del processo elettorale è stabilito che il termine per la presentazione delle candidature per l'elezione al Parlamento europeo, se previsto dagli Stati membri, sia di almeno tre settimane prima della data fissata per il voto (art. 3-bis);
- il miglioramento della visibilità delle affiliazioni tra partiti politici nazionali e quelli europei, mediante l'apposizione dei relativi nomi e loghi sulle schede elettorali, è rimessa alla discrezionalità degli Stati membri (art. 3-ter, *may provision*),
- per sfruttare appieno le possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico, è prevista la possibilità del voto anticipato, elettronico, per corrispondenza e via internet, (art. 4-bis, *may provision*);
- gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare le misure necessarie per permettere il voto ai propri cittadini residenti in Paesi terzi (art. 9 bis, *may provision*);
- è previsto l'obbligo per i paesi dell'Unione Europea di introdurre ed applicare delle sanzioni volte ad evitare il doppio voto, cioè il caso in cui un cittadino europeo voti due volte in più di un paese. Gli Stati membri dovranno, inoltre, designare un'autorità di contatto responsabile dello scambio di informazioni sui cittadini dell'Unione Europea che desiderano votare o essere candidati politici in un paese di cui non sono cittadini. (art. 9-ter).

La decisione (UE) 2018/937 disciplina, invece, la composizione del Parlamento europeo stabilendo l'attribuzione dei seggi, tenuto conto del recesso del Regno Unito, anche nel caso in cui non sia giuridicamente efficace all'inizio della prossima legislatura.

Da un punto di vista tecnico, le Decisioni in argomento non necessitano, ai fini dell'organizzazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, di norme di adeguamento interno, atteso che le disposizioni ivi previste sono già rinvenibili nell'attuale normativa, come desumibile dalle allegare tabelle di corrispondenza. Tanto vale anche nell'ipotesi in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell'Unione all'inizio della legislatura 2019-2024. Infatti, anche l'individuazione degli eventuali tre seggi supplementari di parlamentare europeo spettanti all'Italia – risultanti dalla differenza tra i 76 previsti dall'art. 3, par. 1, della decisione 2018/937 e i 73 che, nella suddetta ipotesi, si insiederebbero immediatamente ai sensi del medesimo art. 3, par. 2 - risulta dalle vigenti disposizioni in materia di assegnazione dei seggi.

Tanto si rappresenta per le possibili valutazioni, anche ai fini delle modalità di approvazione della Decisione n. 2018/994, in conformità dell'art. 2 della stessa.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Marco Valentini